



COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO

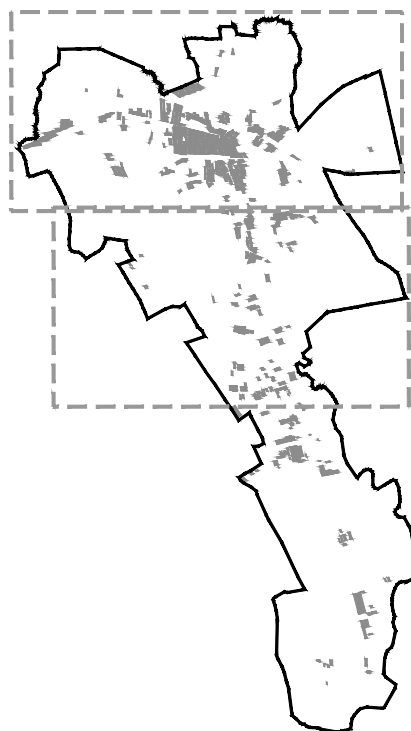
VARIANTE N.54 AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

Elab.

Titolo

RPP RELAZIONE PAESAGGISTICA

Scala



COOPROGETTI

Progettazione

arch. Massimo Fadel

Collaboratori

arch. Rachele Rorato

Aspetti specialistici

DATA	rev.	data	motivo	riferimenti
Marzo 2022				redatto FDL
				controll. FLC
				archivio 2038C_RPP_R0.doc

INDICE

PREMESSA.....	2
A. QUADRO CONOSCITIVO.....	3
A.1 Inquadramento territoriale e paesaggistico	3
A.1.1 Inquadramento Stato dei luoghi e uso del suolo	3
A.2 Beni paesaggistici	11
A.2.1 beni paesaggistici vincolati	11
B. QUADRO PROGETTUALE.....	22
B.1 Il Vigente PRGC di San Giorgio di Nogaro	22
B.2 La Variante n.54 al PRGC	27
B.2.1 Modifiche alla Zonizzazione	27
B.2.2 Modifiche all’assetto normativo	28
B.3 Modifiche ricadenti in vincolo paesaggistico	28
C. ANALISI PERCETTIVA	31
C.1 Elementi per la valutazione di compatibilità paesaggistica	31
C.2 Valutazione punti di modifica	33
D. VERIFICA DI ADEGUAMENTO DELLA VAR.54 PRGC AL PPR_FVG	36

PREMESSA

La presente Relazione paesaggistica della Variante al PRGC è redatta ai fini della Verifica di adeguamento al PPR_FVG.

L'adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale, secondo le metodologiche regionali, riguarda la formazione di strumenti di pianificazione e loro varianti che interessino in misura parziale il territorio del singolo Comune. L'adeguamento al PPR si rapporta con la parte statutaria del Piano, richiedendo agli strumenti di pianificazione e loro varianti, coerenza con gli obiettivi statuari (art. 8, comma 2 delle NTA PPR), con gli obiettivi di qualità (art. 8, comma 5 delle NTA PPR), nonché con indirizzi e direttive relativi ai beni paesaggistici di cui agli artt. 136 e 142 del D.Lgs 42/2004.

I territori ricadenti nell'ambito della Variante n.54 al PRGC comprendono beni immobili soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi della **Parte III** (Beni paesaggistici e ambientali) del D.Lgs. 42/2004 CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO ai sensi dell'art.10 della L. n° 137 del 6/7/2002, in particolare:

- ai sensi della lett. c) dell'art. Art. 142 del citato Codice: c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua

La presente relazione paesaggistica considera esclusivamente le modifiche zonizzative e normative della Variante n.54 al PRGC, al fine di valutarne il possibile impatto sulle valenze paesaggistiche presenti.

I contenuti della Relazione e degli elaborati grafici riferiti agli aspetti paesaggistici della Variante al PRGC sono di seguito sinteticamente riportati.

- Quadro conoscitivo: illustrante lo stato di fatto dei luoghi coinvolti.
- Quadro progettuale: illustrante e le proposte progettuali in relazione al vincolo esistente con simulazione degli interventi nel contesto dai punti di vista più significativi, in modo da verificare il nuovo assetto paesaggistico dell'area e di quella circostante e proposta di eventuali interventi specifici sulla mitigazione degli effetti.
- Verifica di congruità rispetto a: Indirizzi, Direttive, Prescrizione d'uso delle Norme di attuazione del PPR relativamente alle trasformazioni oggetto di vincolo

A. QUADRO CONOSCITIVO

A.1 Inquadramento territoriale e paesaggistico

A.1.1 Inquadramento Stato dei luoghi e uso del suolo

Il territorio comunale occupa la superficie di 25,90 kmq e l'altitudine varia da zero a dieci metri sul livello del mare, il Comune confina con i comuni di Carlino, Castions di Strada, Grado (GO), Marano Lagunare, Porpetto, Torviscosa e comprende le Frazioni di Chiarisacco, Galli, Porto Nogaro, Villanova, Zellina, Zuccola.

L'area oggetto della Variante consiste nell'intero Comune di San Giorgio di Nogaro, in quanto una parte rilevante dello stesso è interessato da corsi d'acqua pubblici e linea di battigia individuati da Decreto.



Ambiti di paesaggio: AP10 Bassa Pianura Friulana e Isontina AP12 Laguna e Costa

BASSA PIANURA FRIULANA E ISONTINA

Componenti strutturali

Boschi e bonifiche moderne delle paludi litoranee

- Sistema della bonifica moderna : paesaggio pianeggiante, monotono e coltivato prevalentemente a seminativo
- Grandi rustici ed aziende agricole isolate
- Sistema idrografico imbrigliato dal complesso di fossi e scoline a maglie regolari diffuso in

forma capillare nel territorio agricolo (es. canalizzazioni ad uso irriguo) con sistemi di idrovore per lo scolo meccanico

- Laghi e stagni artificiali (in prevalenza ex cave)
- Presenza di argini che si elevano vistosamente dal piatto paesaggio alluvionale circostante (spesso ubicato a quota più bassa del livello del mare) che accompagnano alcuni corsi d'acqua fino alla foce
- Litoranea Veneta e suoi canali adduttori
- Rara presenza di marginature di campi che presentano filari, siepi o loro residui, macchie e/o corridoi boscati, vegetati
- Presenza di residui di boschi planiziali storici e presenza di particellari medioevali sopravvissuti a opere di riordino
- Piantagioni industriali ben squadrate di pioppi
- Spiagge e pinete di Lignano
- Insedimenti delle strutture fondiarie di Torviscosa
- Archeologia industriale ed episodi di architettura sociale interni alla città
- Urbanistica razionale tipica della cultura italiana degli anni Trenta
- Terreni livellati dalle moderne macchine agricole e paesaggio dei campi aperti
- Presenza di viali alberati
- Rara presenza di marginature con filari, siepi o loro residui
- Paesaggi fluviali dell'Ausa e del Corno
- Pianura umida non industrializzata con strutture agrarie antiche
- Sistema degli insediamenti agrari antichi e stratificati, poco compromessi dalle nuove forme dell'urbanizzazione contemporanea nei comuni di Aquileia, Fiumicello e Carlino
- Insedimenti allineati sui settori più alti delle antiche alluvioni
- Sistema idrografico superficiale segnato da numerosi corsi di risorgiva, poco incisi nelle argille e frequentemente irrigiditi da opere di rettificazione e ricalibratura
- Grandi rustici ed aziende agricole isolate
- Tipologia della casa rustica della bassa pianura nelle aree agricole (es. Frazione Belvedere di Aquileia)
- Presenza di viali alberati (es. di pino presso Fraz. Belvedere)
- Antichi sistemi di dune litoranee (es. località Centenara e San Marco a sud di Aquileia)
- Netta separazione tra dominio lagunare e terrestre operata dalle arginature
- Zona industriale di San Giorgio di Nogaro
- Ambiente fluviale e lagunare dei fiumi Ausa e Corno che sfociano in laguna
- Sistema industriale con annesso porto, costituito prevalentemente da grandi complessi con capannoni ubicati ai lati di un grande viale di distribuzione
- Rara presenza di marginature con alberature, filari, siepi o loro residui
- Litorali sabbiosi non urbanizzati
- Bassi fondali tipici della vicina struttura lagunare con imponenti banchi sabbiosi che si estendono verso il mare aperto situati in prossimità della foce del fiume Isonzo
- Ampie zone a palude di acqua dolce e terreni sommersi dalle maree con ampi canneti e zone golenali
- Scarsa presenza umana
- Sistema dei cordoni sabbiosi, risultato dell'azione contrapposta fra trasporto solido fluviale, azione del moto ondoso ed erosione eolica

Morfologia

La morfologia è caratterizzata dall'assoluta prevalenza del piano orizzontale. Nei tempi antichi questa area, con pendenza quasi nulla, era ricca di zone umide e boschi.

Dal punto di vista geologico l'ambito di paesaggio mostra una prevalenza di depositi sabbiosolimosi con una presenza di lingue ghiaiose che sono costituite da depositi alluvionali di antiche

piene di torrenti (soprattutto nella zona compresa tra Palazzolo dello Stella e Cervignano). Il confine con il paesaggio lagunare è definito da un margine artificiale di conterminazione che separa la pianura bonificata dalla laguna stessa.

Copertura vegetale

Enorme è lo scarto di consistenza fra boschi planiziali di latifoglie (querce e carpini) esistenti ancora nella seconda metà dell'ottocento e i boschi attuali. Nel secolo scorso le compagini boschive si disponevano principalmente secondo fasce di direzione nord-sud, in alternanza con aree nastriformi bonificate e in continuazione con le zone paludose. Le zone agricole si disponevano in linea di massima in corrispondenza delle alluvioni ghiaiose oltre che, ovviamente, attorno ai maggiori nuclei abitati. A un'alternanza di zone boscate, zone umide e zone agricole, si è sostituita una piatta continuità di lotti coltivati nella quale gli elementi di origine naturale sono presenti solo come relitti di dimensioni minime e di forma ormai completamente casuale. Gli elementi naturali assumono pertanto valore di ultima presenza degli elementi costitutivi della morfologia planiziale: sono sostanzialmente come relitti di dimensioni minime e di forma completamente casuale. Lungo i corsi d'acqua si incontrano canneti riparali.

L'attività agricola si articola su grandi e medi appezzamenti colturali (seminativo e vigne in prevalenza); le siepi e le alberature campestri sono molto scarse. Presente è la coltivazione di pioppeti specializzati, anche su vaste superfici favorite dai terreni particolarmente umidi. Di particolare interesse naturalistico sono la Pineta di Lignano con i suoi ambienti di duna e retroduna, le macchie di alberi di pino in zona Centenara, San Marco di Belvedere (Aquileia), i residui di boschi planiziali (es. Bosco Baredi, Selva di Arvonchi, Bosco Sacile), il corso del Fiume Stella e la zona di Valle Cavanata, già valle da pesca abbandonata, ora riportata progressivamente ad uno stadio naturale con notevole biodiversità vegetale, contenente praterie di fanerogame e vegetazione psammofila (adatta a vivere sulla sabbia) sulla riva del mare.

Insedimenti prevalenti

I primi insediamenti sono penetrati nell'originario fitto complesso di boschi ed acque, per arrivare nei pressi della laguna solo lungo il corso dei fiumi alpini. Oggi, gli insediamenti della bassa pianura appaiono, rispetto a quelli dell'alta pianura, più radi e dimensionalmente più consistenti, presumibilmente per il fatto che l'ambiente umido solo in tempi relativamente recenti è stato recuperato ad un sistematico uso agricolo con opere di bonifica.

Scarsa è la presenza umana nei litorali sabbiosi non urbanizzati. Nelle zone rurali sono presenti strutture agricole di colonizzazione moderna, legate al fenomeno della villa e della mezzadria. I tipi edilizi originari della bonifica presentano una perdita dei connotati tipologici storici. La casa rustica di bassa pianura è a due piani, a pianta rettangolare, con tetti a due falde in coppi, riquadri in pietra (calcare) di porte e finestre e ampi cortili esterni.

Sono da segnalare fenomeni di insediamento sparso e case isolate, ascrivibili ad una pianificazione tesa all'espansione sostenuta dal miglioramento delle condizioni economiche a partire dagli anni 60-70.

Tradizionalmente, infatti, gli insediamenti tendevano alla forma dell'agglomerato indotti dalle condizioni ambientali ed economiche.

Da rilevare l'edificato disomogeneo dell'insediamento industriale di San Giorgio di Nogaro ed annesso porto fluviale, sulle sponde del fiume Corno.

LAGUNA E COSTA

Componenti strutturali

- Paesaggio orizzontale caratterizzato da pochi e significativi segni verticali (es. campanili, alberature, briccole)
- Specchio acqueo libero della laguna viva separata dal mare da cordoni litoranei sabbiosi (es. banco d'Orio)
- Canali, ghebbi, velme e barene

- Isole di varie forme e dimensioni (es. Barbana, Morgo, San Zulian, Porto Buso)
- Bocche di porto
- Strutture della pesca vagantiva e della vallicoltura
- Boschetti e radure lungo i canali
- Sistemi portuali recenti (nautica da diporto e residenziale)
- Litorali sabbiosi non urbanizzati
- Complessa e variegata morfologia delle dune e dei banchi costieri, luoghi caratterizzati da estrema fragilità ambientale e risultato delle interazioni dell'erosione marina ed eolica con i depositi fluviali
- Bassi fondali ospitanti componenti biologiche e naturalistiche di rilievo (es. praterie su suoli salmastri)
- Scarsa presenza umana
- Gronda barenicola lagunare
- Ambiente ecologico complesso e sue manifestazioni visibili (ambiente naturale che sfuma dall'ambito salmastro a quello d'acqua dolce)
- Morfologie meandrili dell'idrografia minore e dei sistemi barenicoli
- Canneti, prossimi ai ravvenamenti di acqua dolce (es. foci dei fiumi Stella, Ausa e Corno)
- Gruppi di casoni ubicati presso le foci dello Stella
- Valli da pesca
- Strutture arginate artificiali destinati all'allevamento che delimitano le valli
- Specchi d'acqua e originarie forme del fondale
- Complessità della vegetazione e fauna sulle scarpate e sommità arginali
- Casoni con briccole e vegetazione d'alto fusto ubicata nei loro pressi
- Grado
- Centro storico con l'antico campanile (calli e piazze, testimonianze archeologiche di epoca romana e resti medioevale), lungomare e recente urbanizzazione turistica
- Litorali sabbiosi caratterizzati da sistemi dunali, in larga parte spianati
- Vegetazione d'alto fusto delle dune alberate
- Aree retrodunali bonificate e colonizzate prima dall'attività agricola e poi da quella edilizia
- Aree barenicole e specchi d'acqua salmastra trasformati in casse di colmata
- Moderna rete infrastrutturale legata alla recente urbanizzazione
- Marano
- Centro storico (antica torre e piazza municipale, bastioni, calli e campielli) costituito dal nucleo di formazione remota dell'antica fortezza
- Canale del porto, Canale Taglio e vecchio molo della pescheria
- Edificazione legata alla tradizionale attività di pesca (capannoni per la lavorazione del pescato, aree di rimessaggio)
- Aree barenicole, velme e morfologie tipiche della pesca valliva che circondano l'abitato

Morfologia

Il sistema lagunare di grado e Marano è di origini piuttosto recenti e si è infatti formato intorno al IV-VI secolo d.C., grazie all'azione combinata di diversi fenomeni: innalzamento del livello marino di circa 2 m avvenuto negli ultimi duemila anni, variazione del reticolo idrografico superficiale del retroterra, confluenza del fiume Natisone nell'Isonzo, spostamento della foce del fiume Isonzo verso est, rapido avanzamento in mare dei fiumi Isonzo e Tagliamento, costante migrazione degli apporti sabbiosi isontini verso ovest.

Il paesaggio piatto, segnato da fragili e complesse morfologie, è caratterizzato da una continua variabilità dovuta ai cicli mareali; sono presenti aree sempre sommerse dalle acque (barene) che si configurano con un margine lievemente rialzato, depresse al loro interno e attraversate da canaletti di origine erosiva ('ghebi'), aree sempre emerse (isole) ed aree che emergono solo periodicamente, nelle fasi di bassa marea (velme).

Le barene svolgono alcune funzioni fondamentali per l'equilibrio ambientale della laguna: frenano il moto ondoso e inducono notevoli benefici sull'idrodinamica. Infatti creano percorsi obbligati alle correnti d'acqua guidando il flusso delle maree in laguna e amplificando l'azione dei canali. Inoltre hanno un effetto depurante sull'acqua grazie alla vegetazione alofila che trova in tale ambiente il suo habitat ideale, e sono aree di passaggio, di riproduzione e stanziali per una ricca avifauna.

La laguna di Marano, presenta uno specchio d'acqua poco profondo, delimitato verso il mare dai rilievi delle dune del vecchio cordone litoraneo, verso l'entroterra, in corrispondenza delle principali foci fluviali (Ausa, Corno e Stella), da un paesaggio intermedio caratterizzato da ambienti naturali che sfumano dall'ambito salmastro a quello d'acqua dolce, assumendo le morfologie meandrili dell'idrografia minore e delle barene. A fronte di una progressiva artificializzazione della gronda interna della laguna, questo paesaggio di margine assume un grande valore paesaggistico ed ecologico (relazioni intercorrenti fra le acque dolci di origine fluviale e quelle salate).

Da evidenziare, inoltre, le valli da pesca arginate che si pongono all'interno della laguna come dei luoghi chiusi caratterizzati da forme rigide, in contrasto con le forme meandrili dell'ambiente lagunare.

Altra componente strutturale morfologica di rilievo sono i (pochi) sistemi di dune litoranee rimasti integri: in larga parte, infatti, sono stati spianati e livellati per esigenze agricole, edilizie e ricreative.

Reticolo idrografico

Idrograficamente la laguna è costituita da una serie di canali navigabili che si dipartono dalle bocche a mare e si ramificano verso la terraferma riducendo progressivamente la sezione fino a restringersi a piccoli corrugamenti del fondo ("ghebbi") verso la terraferma; specchi d'acqua meno profondi si estendono tra i detti canali e sono da essi alimentati. In tal modo le velocità del flusso e riflusso di marea si mantengono abbastanza elevate fino alle estreme diramazioni dei canali, evitando i depositi ed assicurandone così la conservazione. Le acque lagunari sono alimentate, con questo sistema, dalle acque salate del mare e dalle acque dolci dei fiumi del retroterra. La laminarità delle acque e il loro scarso moto ondoso, permette con le limitate profondità (uno o due metri) il massimo d'insolazione e, di conseguenza, il massimo di attività fotosintetica, che grazie alla temperatura più elevata delle acque, riscalda più velocemente, porta ad una produzione enorme di biomassa.

Questa complessità ambientale costituisce la più importante forma morfologica delle zone umide e proprio le sue condizioni fisiche permettono la incredibile ricchezza di vita ospitata.

Copertura vegetale

Le formazioni vegetazionali sono riconducibili a due habitat generali: dei suoli salati e sovrassalati delle lagune e delle dune sabbiose sia pioniere che di dune consolidate.

La vegetazione lagunare è caratterizzata in prevalenza da popolamenti erbacei, in parte soggetti a periodica sommersione, per effetto delle maree; solo nei lembi di terra permanentemente emersi (isole lagunari) e sul cordone arginale compaiono aspetti di vegetazione arbustiva ed arborea).

La varietà di tali situazioni ambientali fa sì che si sviluppino numerosissimi consorzi vegetali: popolazioni a fanerogame marine e alghe in mare aperto, *Spartina* e *Ruppia* nelle zone sommerse dal flusso di marea o "velma", *Salicornia*, *Limonium* e giunchi nelle zone spesso sommerse o "barene". Particolarmente diffusa è, infatti, la *Salicornia* (*Salicornia veneta*), una pianta molto resistente alle variazioni di salinità. A queste essenze si alternano altre specie come la *Puccinellia* (*Puccinellia palustris*), il *Limonio* (*Limonium serotinum*), la *Salicornia fruticosa* (*Arthrocnemum fruticosum*), il *Patano* (*Aster tripolium*), il *Roscano* (*Salsola soda*), ecc. Nei terreni meno salati, in prossimità di acque salmastre o dolci, la vegetazione è dominata dalla presenza dei giunchi (*Juncus acutus*, *Juncus maritimus*). Il canneto, infatti, limitato alle aree più prossime alle foci fluviali (Stella, Turgnano, Zellina), costituisce ulteriore elemento di forte caratterizzazione del

paesaggio lagunare.

Nelle isole la vegetazione arborea, piuttosto rada, è prevalentemente costituita da robinia, pioppo bianco, olmo campestre, talvolta associato a pino domestico di impianto artificiale; quest'ultima specie compare talvolta anche lungo il perimetro del cordone arginale in forma di alberature in filare, gruppi di piante o boschetti, per lo più con funzione ornamentale, a coronamento delle strutture turistiche ricettivo - balneari.

Evoluzione del quadro paesaggistico locale

Il territorio di San Giorgio di Nogaro ha caratteristiche in gran parte naturali o seminaturali, dovute queste ultime, soprattutto all'abbandono nel corso degli anni, delle attività agricole originarie (agricoltura, viticoltura e pascolo). Si percepisce inoltre l'esistenza dei centri storici del capoluogo San Giorgio di Nogaro e di Chiarisacco, ai quali nel corso degli ultimi decenni si sono aggiunte via via sempre nuove edificazioni di carattere residenziale unifamiliare lungo le arterie stradali esistenti. A differenza di altri comuni non si è assistito ad ogni modo ad un'elevata dispersione dell'edificato residenziale, se non appunto lungo le principali direttrici veicolari. Le agglomerazioni più recenti non sono distaccate dai centri primari originari e di conseguenza il territorio comunale risulta ancora definito, dal punto di vista insediativo, dai centri di più antica formazione, cui si è aggiunta a partire dal seconda metà degli anni '60 del Novecento la zona industriale di interesse regionale dell'Aussa Corno e l'area portuale di Bacino Margareth.

Le caratteristiche ambientali, insediative e culturali di questo territorio sono alquanto particolari, come descritto nel capitolo precedente.

L'evoluzione del territorio e delle funzioni in esso svolte ha determinato, in questi ultimi decenni, un graduale abbandono di attività tipiche che davano risalto al territorio stesso, a favore di un deterioramento della qualità funzionale e visiva dei luoghi. Gli spazi aperti, un tempo destinati ai quotidiani incontri e alle funzioni sociali comuni, oggi svolgono un ruolo marginale, abbandonati ad usi più deterioranti e dequalificanti (parcheggi, sedi di impianti tecnologici e servizi...). Storicamente, nell'individuazione delle zone di interesse collettivo, prescritte dai PRGC, spesso non si è data attenzione alla qualità degli spazi e ed alla loro effettiva utilizzabilità, ma si è cercato semplicemente un soddisfacimento quantitativo, che ha esaudito esclusivamente il fabbisogno di standard su carta, senza cogliere gli elementi che avrebbero potuto promuovere una vera e propria qualità della vita dell'abitato. Una nuova attenzione va posta a questo ultimo aspetto, al fine di evitare il progressivo abbandono e deterioramento dei luoghi e cogliendo le opportunità che questi luoghi possono avere come poli di attrattività residenziale, turistica e culturale.

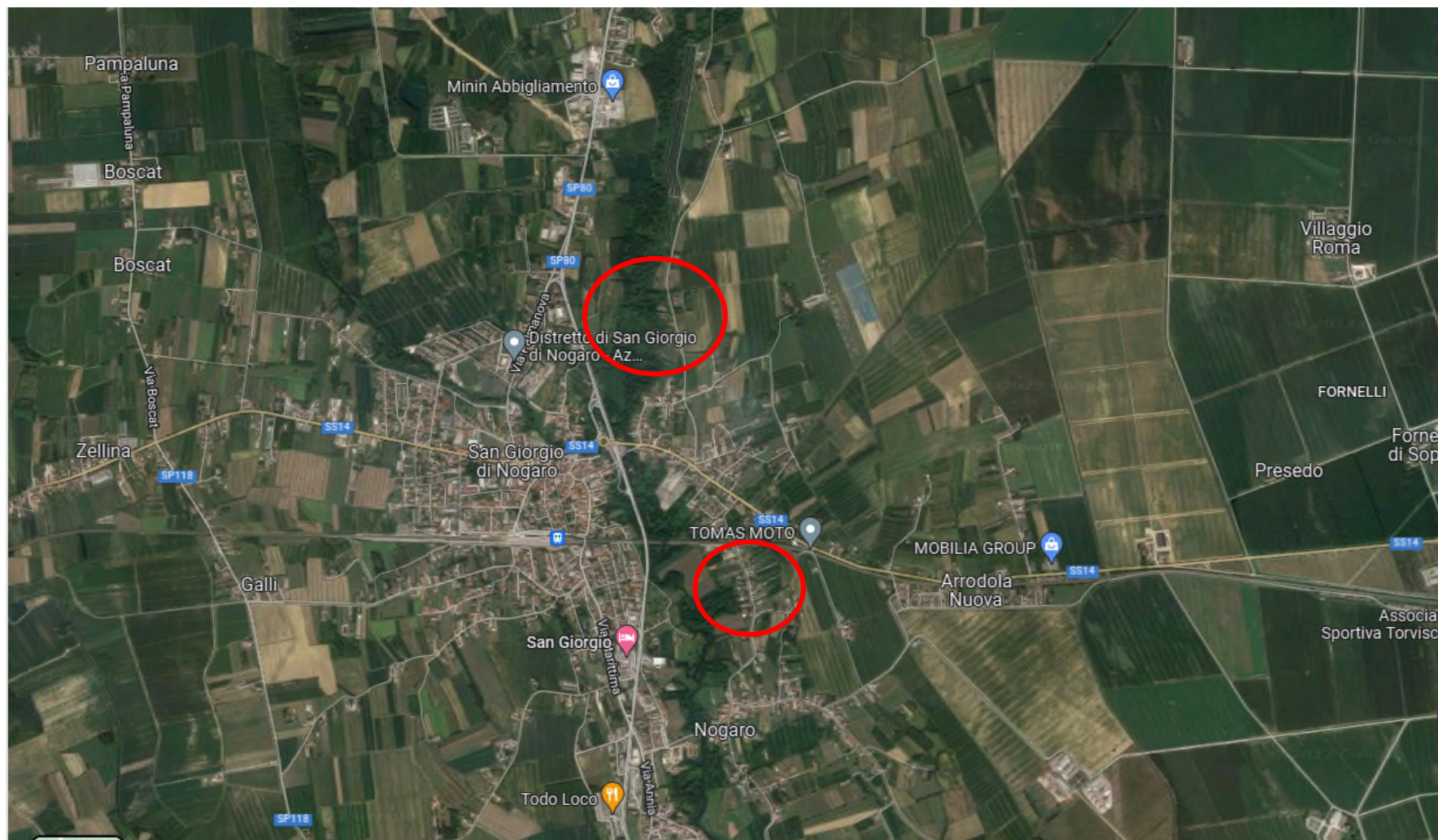
Come accennato in precedenza, i centri abitati hanno comunque conservato le caratteristiche storiche architettonico-rurali dell'edificato mentre le propaggini residenziali dei centri primari sono caratterizzati da edificazioni recenti che nulla hanno a che vedere con le strutture originarie, e minacciano in alcuni casi l'integrità urbanistica delle presenze storiche di maggior rilievo e interesse.

Il tessuto urbano dei centri che hanno mantenuto le caratteristiche originarie presenta generalmente una forma compatta, ma priva di una spiccata gerarchizzazione. I limiti dell'insediamento di più antica formazione sono spesso ben definiti dalla morfologia del territorio e dal mutare delle tipologie costruttive e dall'impianto urbanistico.

I processi edificatori degli ultimi decenni hanno portato ad una reinterpretazione degli spazi, con una definizione netta tra spazi privati e spazi pubblici (spesso interpretati semplicemente come funzionali allo spostamento: viabilità e niente altro), con la realizzazione di edifici residenziali singoli e autonomi, separati dagli altri attraverso giardini e recinzioni. Si è gradualmente abbandonata quindi l'edilizia storica e la tipologia edificatoria da essa avviata, arrivando rapidamente all'abbandono dei fabbricati e dei nuclei abitati tradizionali. La cultura del recupero

dell'esistente a San Giorgio di Nogaro, come in altri comuni stenta a svilupparsi, con il progressivo impoverimento estetico degli insediamenti di più antica formazione.

Nella progettazione futura sarà necessario elaborare strumenti e azioni progettuali più attenti alle caratteristiche originarie dei luoghi, senza però rischiare di frenare e disincentivare le opportunità di adeguamento degli stessi alle esigenze della società contemporanea.



Inquadratura territoriale Ortofoto

A.2 Beni paesaggistici

A.2.1 beni paesaggistici vincolati

VINCOLI CULTURALI E PAESAGGISTICI

I vincoli derivanti dal D.Lgs 42/2004 sono stati suddivisi in due categorie:

- beni monumentali ai sensi dell'articolo 10 del Codice dei beni culturali e ambientali comma 1 del D.Lgs 42/2004
- beni paesaggistici ai sensi dell'articolo 142 del Codice dei beni culturali e ambientali D.Lgs 42/2004

I beni monumentali vengono suddivisi in tre categorie:

1. Beni culturali vincolati con decreto ai sensi dell'articolo 10 comma 1 del Codice dei beni culturali e ambientali del D.Lgs 42/2004

“Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico”.

In Comune di San Giorgio di Nogaro sono presenti i seguenti beni vincolati con decreto (fonte: Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia):

- Villa Dora
- Villa Vucetich – Frangipane
- Circolo culturale di Porto San Giorgio
- Edificio Ex G.I.L.
- Sede Municipale

2. Beni immobili pubblici come indicati all'articolo 10 comma 1 non sottoposti a decreto aventi oltre 70 anni sono sottoposti a verifica di interesse culturale a sensi dell'articolo 12 del Codice:

“Le cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2”.

In Comune di San Giorgio di Nogaro sono presenti i seguenti *“beni immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti”* aventi più di 70 anni (fonte: Ufficio urbanistica e ambiente del Comune di San Giorgio di Nogaro, elenco aggiornato al novembre 2013):

1. Chiesa via del Porto
2. Chiesa Villanova
3. Idrovora Planais
4. Chiesa Vecchia Madonna

5. Asilo Maria Bambina
6. Chiesetta Zuccola
7. Edificio sede Circolo Culturale Chiarisacco
8. Monumento Nazario Sauro ANMI
9. Centro Aggregazione Giovanile
10. Pertinenza Canonica San Giorgio
11. Canonica San Giorgio
12. Monumento fronte Sede Municipale
13. Edificio ex sede associazione – via O. Maran –
14. Canonica Via del Porto
15. Caserma Guardia di Finanza – Compagnia San Giorgio di Nogaro
16. Ambito Montecatini

3. Beni archeologici vincolati con decreto ai sensi dell'articolo 10 comma 3 lettera a) del Codice:

*“Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;”*

In Comune di San Giorgio di Nogaro è presente un unico bene archeologico vincolato da decreto, al confine con il Comune di Carlino (fonte: Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia, dott.ssa Marta Novello):

- Villa rustica romana

Le aree di interesse paesaggistico, presenti nel territorio comunale di San Giorgio di Nogaro, tutelate ai sensi dell'articolo 142 del Codice sono divisi in quattro categorie.

1. *art. 142, comma 1, lett. a): i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare. Tale vincolo è individuato a partire dalla linea di costa definita dalla Regione Friuli Venezia Giulia (fonte: I supplemento ordinario n. 25 del 7 dicembre 2011 al BUR n. 49 del 7 dicembre 2011 - IRDAT).*

2. *art. 142, comma 1, lett. c): i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.*

In Comune di San Giorgio di Nogaro sono presenti i seguenti fiumi, torrenti, corsi d'acqua (fonte: Regione Friuli Venezia Giulia elenco Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775):

- 490 – Scolo Urian
- 491 – Fiume Zellina
- 492 – Fiume Corno
- 493 – Roggia Corgnolizza
- 500 – Roggia Zumello

Il vincolo di 150 metri è stato individuato dalla sponda così come rappresentata nella CTRN 2003.

Il Piano Paesaggistico Regionale ha confermato la sussistenza del vincolo anche sulle aree interne al Consorzio industriale Aussa-Corno lungo tutto il tratto del fiume Corno, ancorché canalizzato e interessato da una zona industriale portuale di interesse regionale.

3. art. 142, comma 1, lett. g): *Territori coperti da foreste e da boschi* .

I boschi sono stati individuati in base alla normativa regionale del Friuli Venezia Giulia – articolo 6 della L.R. 9/2007:

1. A tutti gli effetti di legge, si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbiano estensione superiore a 2.000 metri quadrati, larghezza media superiore a 20 metri e copertura arborea superiore al 20 per cento.

2. La misurazione dei parametri di cui al comma 1 è effettuata dalla base esterna dei fusti.

3. Le infrastrutture e i corsi d'acqua presenti all'interno delle formazioni vegetali, così come definite al comma 1, di larghezza pari o inferiore a 4 metri non costituiscono interruzione della superficie boscata.

4. Sono assimilati a bosco:

a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento, di cui all'articolo 43, per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;

b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali e incendi;

c) le radure d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.

5. Ai fini della presente legge i termini bosco e foresta sono equiparati.

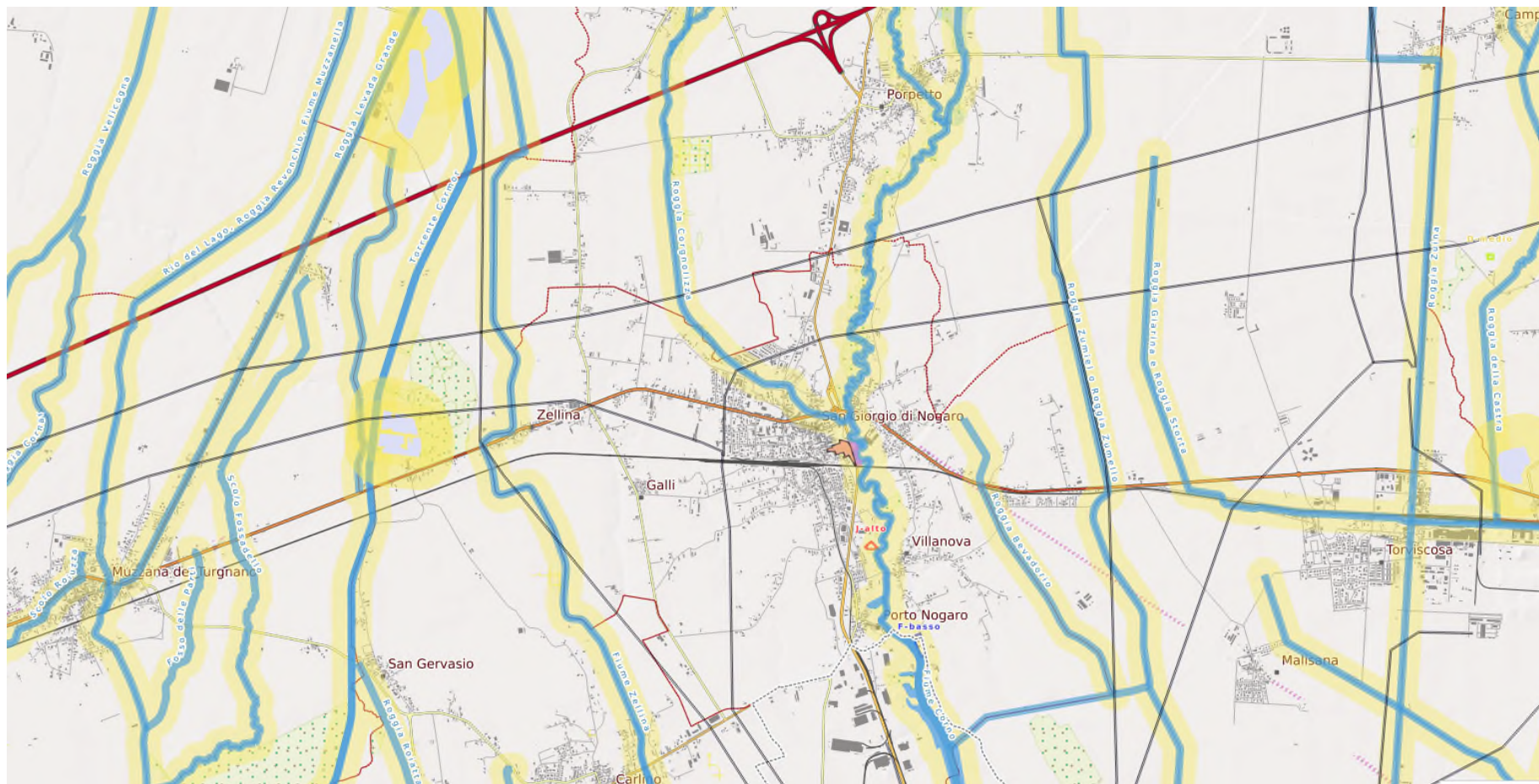
Aree escluse

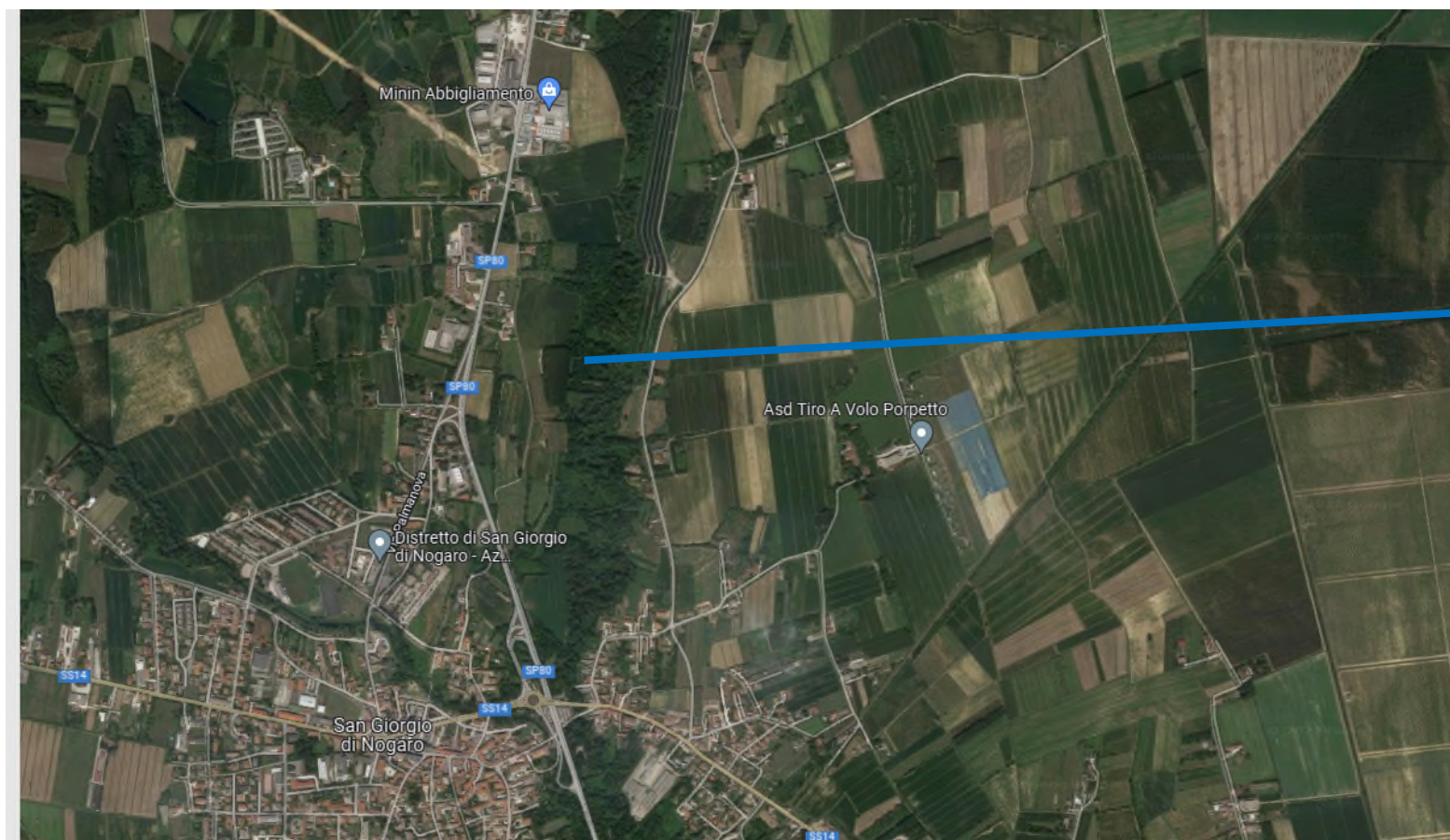
Ai sensi del comma 2 dell'articolo 142 del Codice le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non sono applicate alle aree che alla data del 6 settembre 1985:

a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B.

**Rappresentazione fotografica di: Beni generanti vincolo
Beni vincolati**

Documentazione fotografica beni generanti vincolo





Fiume Corno
(322)



Documentazione fotografica beni vincolati



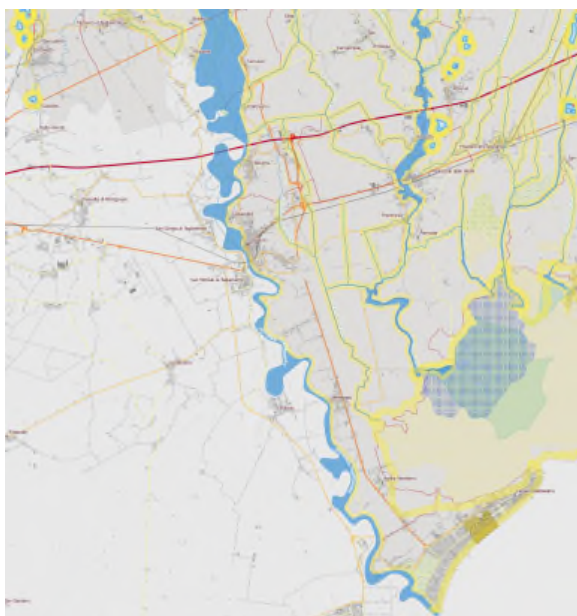


Id 09 S.GIORGIO DI NOGARO

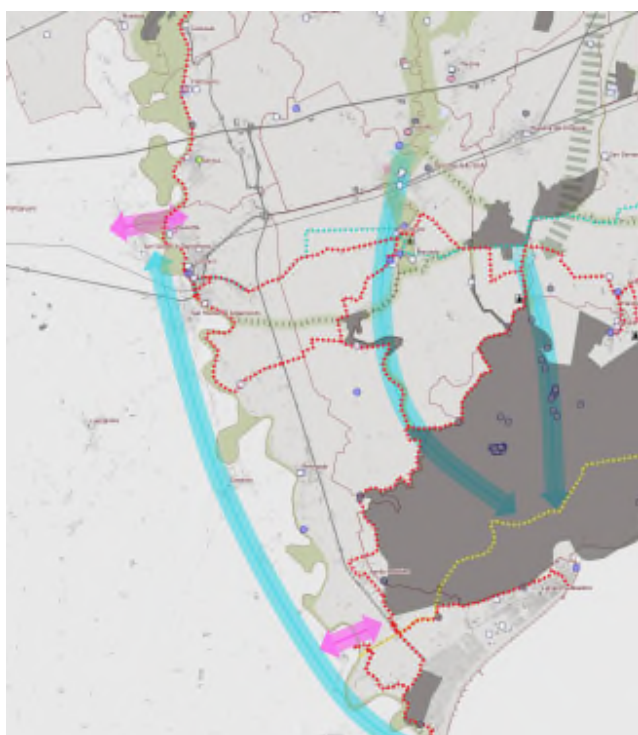




Id 11 S.GIORGIO DI NOGARO



Estratto Tavola PPR – Parte Statutaria



Estratto Tavola PPR – Parte Strategica

B. QUADRO PROGETTUALE

B.1 Il Vigente PRGC di San Giorgio di Nogaro

Il PRGC di S.Giorgio di Nogaro è attualmente definito dal disposto normativo e zonizzativo della Variante Generale n. 39, alla quale sono susseguite Varianti parziali secondo lo schema cronologico sotto riportato.

VARIANTE N.53 AL POC relativa a: - Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico del tipo a inseguitori monoassiali, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare con sistema di accumulo e delle relative opere e infrastrutture connesse, sito nel Comune di San Giorgio di Nogaro in località Zona Industriale Aussa-Corno di potenza nominale 15.608,38 Kw ai sensi della L.R. n. 19/2012 art. 12 e D.Lgs. n. 387/2003, art. 12.-

(procedura di approvazione AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L.R. N. 19/2012 e DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N. 387/200307)

VARIANTE N. 52 AL POC relativa a: AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO E DELLE RELATIVE OPERE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE, SITO IN COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO, DI POTENZA NOMINALE 5.561,4 kWe AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L.R. N. 19/2012 E DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N. 387/2003.

APPROVAZIONE: delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 24/02/2021 - B.U.R. n. 19 di data 12/05/2021

VARIANTE N. 51 AL POC (di iniziativa privata) relativa a: ampliamento area Nunki Steel Spa in ZIAC

(procedura di approvazione L.R. n. 5/2007)

APPROVAZIONE: delibera del Consiglio Comunale n. 62 del 11/08/2021 - B.U.R. – nr. 35 in data 01/09/2021 n. 35

VARIANTE N. 50 AL POC- relativa all'intervento denominato SISTEMAZIONE AREA URBANA, PARCHEGGI E PARCO GIOCHI 0-8 ANNI VIA GIOVANNI DA UDINE (procedura di approvazione L.R. n. 5/2007)

APPROVAZIONE: delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 24/02/2021 - B.U.R. n.11 del 17.03.2021

VARIANTE N. 49 AL POC- relativa all' intervento denominato "PISTA CICLABILE, PARCHEGGIO E PARCO A SERVIZIO DELLE SCUOLE" (procedura di approvazione L.R. n. 5/2007)

APPROVAZIONE: delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 24/02/2021 - B.U.R. n.11 del 17.03.2021

VARIANTE N. 48 AL POC (di iniziativa privata) (procedura di approvazione L.R. n. 5/2007)

APPROVAZIONE: delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 09/06/2021 - B.U.R. n.26 del 30.06.2021

Pubblicato nella sezione linkabile: Uffici e servizi-Ufficio Tecnico Edilizia Privata e Urbanistica: **URBANISTICA**

VARIANTE 1 AL PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Delibera C.C. n. 10 del 25.02.2019 - - Pubblicata sul B.U.R. n.12 del 20.03.2019

VARIANTE N. 47 AL POC (procedura di approvazione L.R. n. 5/2007)

APPROVAZIONE: delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 06.06.2018 - B.U.R.n. 26 del 27.06.2018

VARIANTE N. 46 AL POC “Opere di urbanizzazione per ricavare area di sosta ad uso pubblico in zona piazza del Grano – via dei Rossi nel capoluogo” (procedura di approvazione L.R. n.21/2015)

APPROVAZIONE: delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 28.09/2020 - B.U.R. nr. 43 del

21.10.2020

VARIANTE N.45 AL POC “RISTRUTTURAZIONE DI VIA MELARIA” (procedura di approvazione L.R. n.21/2015)

APPROVAZIONE: delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 12.07.2017 - B.U.R. nr.31 del 02.08.2017

VARIANTE SOSTANZIALE N.44 AL POC (procedura di approvazione L.R. n.5/2007)

APPROVAZIONE: delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 29.03.2017 - B.U.R. nr.31 del 2.8.2017

VARIANTE N.43 AL P.R.G.C. (procedura di approvazione L.R. n.5/2007)

APPROVAZIONE: delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 05/08/2013 - B.U.R. nr. 35 del 28.08.2013

VARIANTE N.42 AL P.R.G.C. (procedura di approvazione L.R. n.5/2007)

APPROVAZIONE: delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 27.04.2012 - B.U.R. nr.23 del 06.06.2012

VARIANTE N.41 AL P.R.G.C. (procedura di approvazione L.R. n.5/2007)

APPROVAZIONE: delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 23.12.2011 - B.U.R. nr. 3 del 18.01.2012

VARIANTE N. 40 AL P.R.G.C. (procedura di approvazione L.R. n.5/2007)

APPROVAZIONE: delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 23.12.2011 - B.U.R. nr. 3 del 18.01.2012

VARIANTE GENERALE N. 39 AL P.R.G.C. (procedura di approvazione art. 32 L.R. n.52/1991)

APPROVAZIONE: delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 30.03.2011 - B.U.R. nr. 32 del 10.08.2011

Per quanto attiene specificamente il settore relativo alle zone agricole il PRGC definisce i criteri zonizzativi e il disposto delle N.T.A. Nelle norme di attuazione le aree agricole corrispondono alle Zone E, per le quali si prevedono i seguenti usi:

- o Usi agricoli dominanti;
- o Residenza del conduttore agricolo a titolo principale;
- o Edifici per agriturismo;
- o Edifici per ricovero animali;
- o Edifici per strutture aziendali come depositi, magazzini, silos, ecc.;
- Edifici per conservazione, prima trasformazione, commercializzazione dei prodotti agricoli in loco.

Le Zone E si suddividono nelle seguenti sottozone:

Sottozona di interesse agricolo-paesaggistico — E4

Sono zone di interesse agricolo-paesaggistico prevalentemente collocate lungo i corsi d'acqua.

La Variante vieta l'edificazione di edifici destinati a use alberghiero, ricettivo-complementare e direzionale, la costruzione di elettrodotti e tutti i movimenti di terra diversi da quelli definiti all'art. 66 della L.R. 52/91 o successive leggi sostitutive sull'argomento. La realizzazione delle opere edilizie è inoltre subordinata alla formazione di quinte verdi con essenze d'alto fusto e cespugli verso il corso d'acqua.

Ambiti di tutela agricolo-ambientale — E4.1

Sono zone corrispondenti alle parti degli ambiti agricoli con la presenza di rilevanti aspetti di interesse ambientale ricadenti negli ambiti agricolo-paesaggistici di cui agli artt. 8 e 38 delle Norme del P.U.R..

Tali zone sono ricomprese nell'ambito del Parco del Corno-Corgnolizza e sono adiacenti ai territori di tutela ambientale del PUR, con specifica individuazione sugli elaborati grafici.

fatto assoluto divieto di modificare la morfologia del terreno, la vegetazione naturale o i prati stabili. Sono sempre e comunque escluse nuove costruzioni a carattere permanente ancorate al suolo.

Zona di preminente interesse agricolo - E5

Sono le zone agricole a Sud della linea FS Venezia-Trieste che sono state oggetto di bonifiche e di riordino fondiario, e che presentano una fitta rete di canali irrigui e consortili (Consorzio di Bonifica della Bassa friulana).

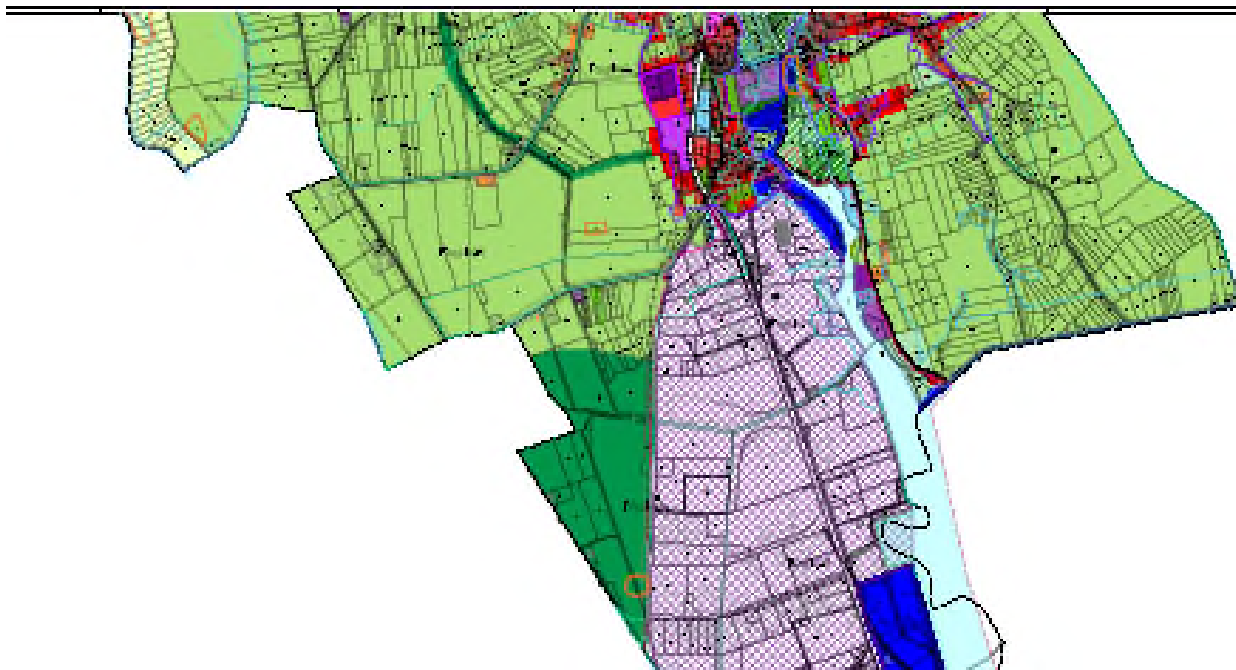
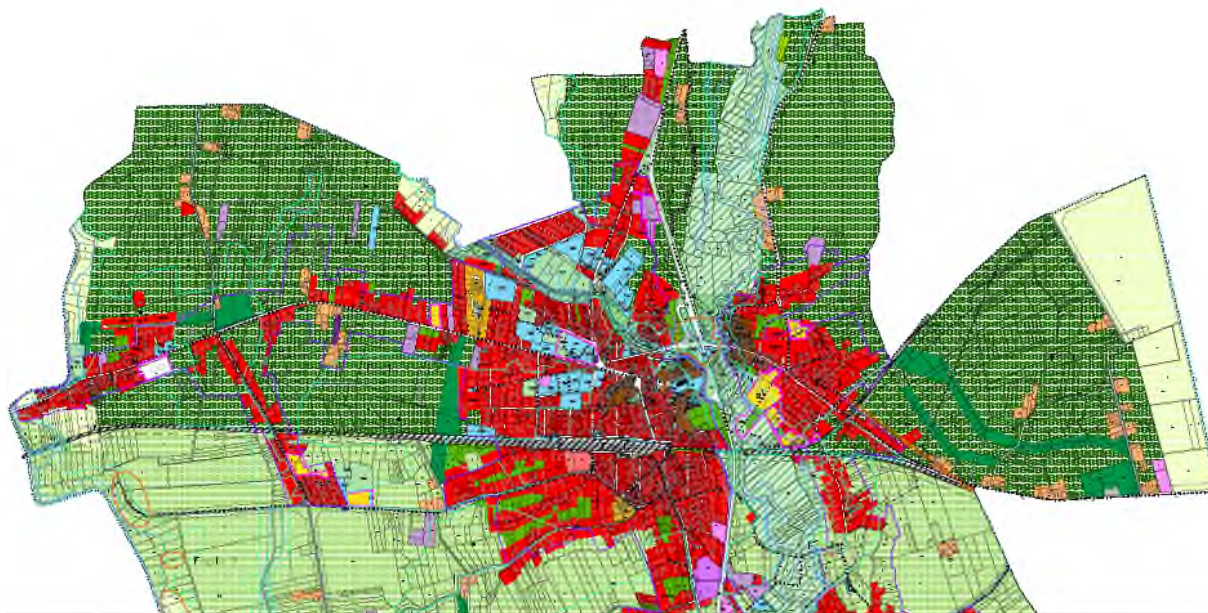
Non sono consentiti nuovi impianti di allevamento industriale, ma solo interventi sull'esistente con interventi di mitigazione ambientale.

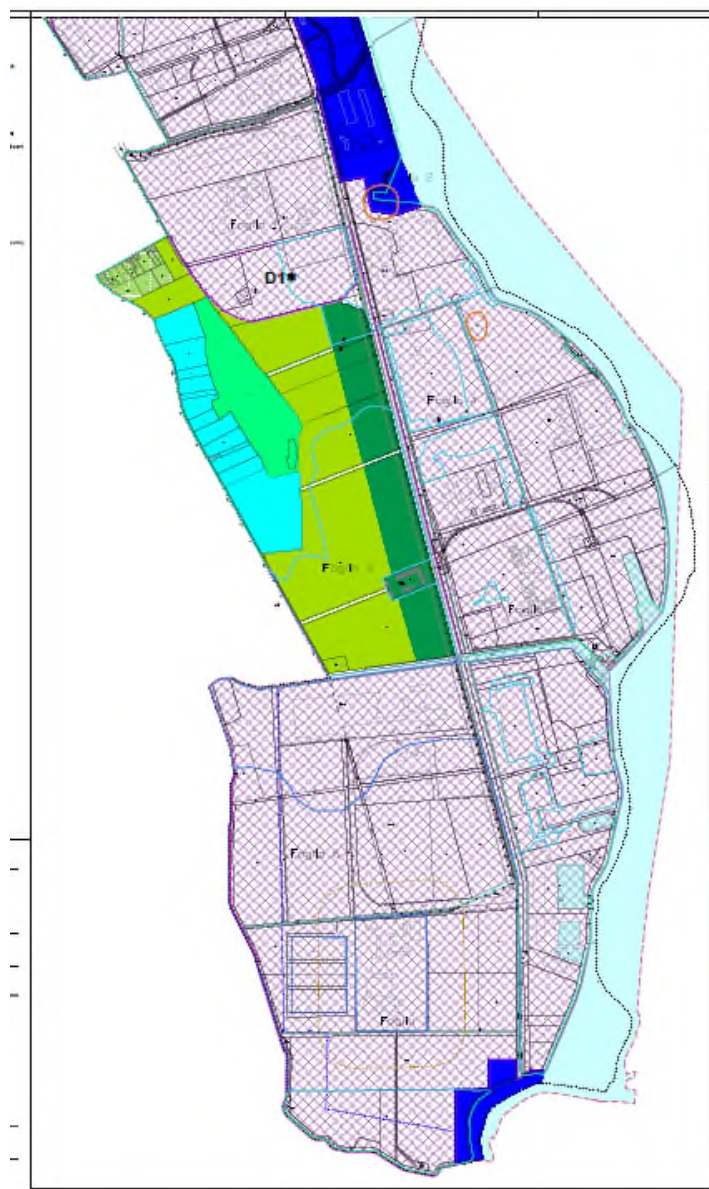
Sottozona di interesse agricolo - E6

Sono le zone agricole a nord della linea FS Venezia-Trieste senza particolari caratteristiche ambientali né con vocazione ad un'agricoltura di alta redditività.

Sottozona di interesse agricolo di salvaguardia - E7

Sono aree agricole sulle quali il Piano Struttura prevede il possibile insediamento di nuove infrastrutture e che quindi devono essere salvaguardate rispetto a nuove costruzioni. Gli interventi previsti in tale zona sono limitati alla realizzazione di edifici per il ricovero di attrezzi agricoli e recinzioni in rete o grigliato.





Stralcio Zonizzazione PRGC Vigente

B.2 La Variante n.54 al PRGC

La Variante n.54 al PRGC si configura attraverso modifiche specifiche alla Zonizzazione e alla Normativa.

B.2.1 Modifiche alla Zonizzazione

ID	FG	Mappale	PRGC Vigente	PRGC Variante	Sup (mq)
1	4	702	E7+B3 conv.5	E7+viab	5138,64
2	11	727	B2+ E5	E5	603,59
3	14	153	B2+ E5	E5	846,07
4	14	555	B2+ E5	E5	3065,96
5	7	1994	B3 conv.14 + E5	E6	1660,66
6	12	1173	B2	E5	1925
7	12	358	B2	E5	723,35
8	12	364	B2	E5	1259,20
9	12	1000	B2	E5	950,63
10	2	556	B2+E	E6	835,46
11	1	158-160-780	B/E+Parco Fluviale del Corno	VP	1436,76
12	4	236	B2+VP	VP	747,46
13	11	89 (parte)	B2	VP	806,20
14	11	671 (parte)	B2	VP	1018
15			B2	VP	1064
16			B2	VP	1473

Cfr Elaborati grafici di Variante puntuale

B.2.2 Modifiche all'assetto normativo

Articoli Norme Tecniche di Attuazione modificati/integrati:

art.20.4 sub-zonaB3- B3 CONVENZIONATE
Conv.5 modifica grafica in riduzione e ridefinire viab
Conv.14 stralcio

B.3 Modifiche ricadenti in vincolo paesaggistico

Le seguenti modifiche normative e zonizzative apportate dalla Variante n.54 al PRGC di San Giorgio di Nogaro ricadono in vincolo paesaggistico, determinato ai sensi dell'art. 142 *Codice dei beni culturali e del paesaggio* PARTE TERZA - Beni paesaggistici → Titolo I - Tutela e valorizzazione → Capo II - Individuazione dei beni paesaggistici

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: lett. c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; così come recepito dal PPR_FVG all'art.23 delle NTA Fiumi, torrenti, corsi d'acqua.

ID	Vincolo Paes.	FG	Mappale	Destinaz. PRGC Vigente	Destinaz. Variante n.54	Sup (mq)
9	Vincolo Paesaggistico da PPR art.23 Fiumi, torrenti, corsi d'acqua; Contiguità Vincolo del Parco Fluviale del Fiume Corno	12	1000	B2	E5	950,63
11	Vincolo Paesaggistico da PPR art.23 Fiumi, torrenti, corsi d'acqua; Contiguità	1	158-160-780	B/E+ Parco del Corno	VP	1436,76

Vincolo del Parco Fluviale del Fiume Corno					
---	--	--	--	--	--



PRGC S.Giorgio di Nogaro - Punti di modifica ricadenti in vincolo paesaggistico

C. ANALISI PERCETTIVA

Questa parte analizza e interpreta la percezione visiva del paesaggio riconoscendo gli elementi propri dello skyline naturale e antropico esistente dai punti di intervisibilità, evidenziando eventuali ulteriori punti di osservazione, le morfologie dei luoghi, i profili paesaggistici e quello dell'insediamento.

C.1 Elementi per la valutazione di compatibilità paesaggistica

La combinazione delle componenti strutturali (morfologia dei suoli), sovrastrutturali (vegetazione, insediamenti urbani e industriali, infrastrutture, ecc), ed emergenze paesaggistiche permettono di individuare sia i sistemi percettivi o ambiti omogenei di paesaggio, con relazioni sia al loro interno sia con i siti oggetto d'intervento sia i punti di percezione. I vari punti di vista nel loro insieme compongono il bacino visivo di riferimento dal quale si coglie la vista sull'ambito in oggetto, le sue condizioni di visibilità (che dipendono sia dalla distanza da cui si osserva l'ambito, sia dalla presenza di ostacoli naturali o artificiali che si sovrappongono)..

In quest'ottica sono stati individuati i punti di vista principali, secondo tre diverse classi di fasce visive:

MEDIO-LUNGA DISTANZA 0,50 km < p.v.< 3,00 km: dalla viabilità stradale, statale e locale

MEDIO-BREVE DISTANZA p.v.< 0,50 km: dalla campagna e dalla viabilità locale

A livello percettivo l'intorno immediato dell'area in esame è caratterizzata da presenza fortemente antropizzata con infrastrutture stradali ed energetiche lineari, insediamenti produttivi, insediamenti commerciali e di servizio, e dalla presenza più naturale del sistema delle cime carniche, dei corsi d'acqua, delle aree agricole e boscate. Dal punto di vista dell'intervisibilità tutta la zona industriale è caratterizzata da una pluralità di eventi non riconducibili ad un *unicum* ed interventi edilizi nelle parti già edificate che hanno modificato in parte le condizioni esistenti di visibilità.

I punti di vista principali sono dati dalla lunga distanza dalle viabilità e dai campi aperti che presentano un cono visivo ampio e libero mentre dalla media e breve distanza sono dati dalla viabilità principale, oltre che da viste da ambiti rurali e fluviali definiti da margini visivi che presentano un cono visivo non ampio e generalmente non libero.

Di seguito viene rappresentato lo stato attuale delle aree considerate e del contesto paesaggistico, lo stato di visibilità e l'impatto dell'ambito considerato sulla visuale attraverso la descrizione dei punti di vista definiti da siti di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici, dai quali sia possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali dell'ambito.

La descrizione e la definizione dello spazio visivo e le analisi delle condizioni d'impatto visuale vengono effettuate tramite le *Schede di condizioni visuali e percettive* di seguito riportate. La descrizione e la valutazione ha lo scopo di definire, per la breve, media e lunga distanza, quelle aree da cui l'intervento proposto sia visibile in base a dati topografici, strutture edilizie e attrezzature esistenti, ecc., escludendo occlusioni visive dovute a sola vegetazione che risultano essere un fattore solo stagionale e di valutare e definire in base alle condizioni visuali e percettive risultanti un contributo alla definizione della proposta progettuale, in quanto ai fini della riqualificazione fisica di un ambito le condizioni di intervisibilità e percezione rivestono un ruolo fondamentale per indirizzare gli interventi verso soluzioni su larga scala o su dettaglio cioè sull'insieme o sulla particolarità.

Punti e Percorsi Individuati

1.1 LUNGA DISTANZA VISUALE STATICA	Da Viabilità Stradale e campo aperto (da nord e da sud da est e da ovest).
1.2 MEDIO-LUNGA DISTANZA VISUALE CON PERCORSO IN AVVICINAMENTO	Da Viabilità Stradale e campo aperto (da nord e da sud da est e da ovest)
1.3 BREVE DISTANZA VISUALE CON PERCORSO IN AVVICINAMENTO E PASSAGGIO	Dalla viabilità locale e campo aperto ravvicinato (da nord e da sud da est e da ovest)

Approccio

APPROCCIO PERCETTIVO

Impatto

IMPATTO VISIVO

Distanza

Lunga	Medio	Medio – Breve

C.2 Valutazione punti di modifica

VISUALE LUNGA DISTANZA	Da viabilità principale e da campagna (Visuale statica)			
------------------------	--	--	--	--

APPROCCIO PERCETTIVO				
Livello di percezione visiva del sito interessato dalle opere di progetto	■	☐	☐	Assente
	☐	☐	☐	Basso
	☐	☐	☐	Medio
	☐	☐	☐	Alto

IMPATTO VISIVO				
Livello di impatto visivo	■	☐	☐	Assente
	☐	☐	☐	Basso
	☐	☐	☐	Medio
	☐	☐	☐	Alto

Punto di modifica 9 da zona B2 a zona E5 Vp sup. = mq 950,63

Dalla visione da tutte le direzioni la percezione e l'impatto sono assenti dalla lunga distanza, considerando la trasformazione dell'attuale destinazione a giardino verde privato. L'area non è percepibile dalla lunga distanza, inoltre risulta esterna dall'abitato, in considerazione del dislivello, della presenza di ostacoli visivi e di vegetazione spontanea (ambiti boscati), l'impatto visivo di conseguenza è nullo

INDIVIDUAZIONE POSSIBILI INTERVENTI DI MITIGAZIONE

Interventi a verde di mascheramento visivo delle opere	NO
Interventi a verde di inserimento paesistico e di riqualificazione ambientale	NO

Punto di modifica 11 da zona B/E a zona Vp sup. = mq 1.436,37

Dalla visione da tutte le direzioni la percezione e l'impatto sono assenti dalla lunga distanza, considerando la trasformazione dell'attuale destinazione a giardino verde privato. L'area non è percepibile dalla lunga distanza, inoltre risulta esterna dall'abitato, in considerazione del dislivello, della presenza di ostacoli visivi e di vegetazione spontanea (ambiti boscati), l'impatto visivo di conseguenza è nullo

INDIVIDUAZIONE POSSIBILI INTERVENTI DI MITIGAZIONE

Interventi a verde di mascheramento visivo delle opere	NO
Interventi a verde di inserimento paesistico e di riqualificazione ambientale	NO

VISUALE MEDIA DISTANZA	Da autostrada, da viabilità regionale e provinciale (Visuale in avvicinamento)			
-------------------------------	---	--	--	--

APPROCCIO PERCETTIVO

Livello di percezione visiva del sito interessato dalle opere di progetto	☐	☒	☐	Assente
	☐	☐	☐	Basso
	☐	☐	☐	Medio
	☐	☐	☐	Alto

IMPATTO VISIVO

Livello di impatto visivo	☐	☒	☐	Assente
	☐	☐	☐	Basso
	☐	☐	☐	Medio
	☐	☐	☐	Alto

Punto di modifica 9 da zona B2 a zona E5 Vp sup. = mq 950,63

Dalla visione da tutte le direzioni la percezione e l'impatto sono assenti dalla media distanza, considerando la trasformazione dell'attuale destinazione a giardino verde privato. L'area non è percepibile dalla media distanza, inoltre risulta esterna dall'abitato, in considerazione del dislivello, della presenza di ostacoli visivi e di vegetazione spontanea (ambiti boscati), l'impatto visivo di conseguenza è nullo

INDIVIDUAZIONE POSSIBILI INTERVENTI DI MITIGAZIONE

Interventi a verde di mascheramento visivo delle opere	NO
Interventi a verde di inserimento paesistico e di riqualificazione ambientale	NO

Punto di modifica 11 da zona B/E a zona Vp sup. = mq 1.436,37

Dalla visione da tutte le direzioni la percezione e l'impatto sono assenti dalla media distanza, considerando la trasformazione dell'attuale destinazione a giardino verde privato. L'area non è percepibile dalla media distanza, inoltre risulta esterna dall'abitato, in considerazione del dislivello, della presenza di ostacoli visivi e di vegetazione spontanea (ambiti boscati), l'impatto visivo di conseguenza è nullo

INDIVIDUAZIONE POSSIBILI INTERVENTI DI MITIGAZIONE

Interventi a verde di mascheramento visivo delle opere	NO
Interventi a verde di inserimento paesistico e di riqualificazione ambientale	NO

VISUALE BREVE DISTANZA	Dalla viabilità locale interna (Visuale in avvicinamento e passaggio)		
------------------------	--	--	--

APPROCCIO PERCETTIVO				
Livello di percezione visiva del sito interessato dalle opere di progetto	☐	☐	☒	Assente
	☐	☐	☐	Basso
	☐	☐	☐	Medio
	☐	☐	☐	Alto

IMPATTO VISIVO				
Livello di impatto visivo	☐	☐	☒	Assente
	☐	☐	☐	Basso
	☐	☐	☐	Medio
	☐	☐	☐	Alto

Punto di modifica 9 da zona B2 a zona E5 Vp sup. = mq 950,63

Dalla visione da tutte le direzioni e da v.del Rio la percezione e l'impatto sono assenti dalla breve distanza, considerando la trasformazione dell'attuale destinazione a giardino verde privato. L'area non è percepibile dalla breve distanza, inoltre risulta esterna dall'abitato, in considerazione del dislivello, della presenza di ostacoli visivi e di vegetazione spontanea (ambiti boscati), l'impatto visivo di conseguenza è nullo

INDIVIDUAZIONE POSSIBILI INTERVENTI DI MITIGAZIONE

Interventi a verde di mascheramento visivo delle opere	NO
Interventi a verde di inserimento paesistico e di riqualificazione ambientale	NO

Punto di modifica 11 da zona B/E a zona Vp sup. = mq 1.436,37

Dalla visione da tutte le direzioni e da v.delle Fratte la percezione e l'impatto sono assenti dalla breve distanza, considerando la trasformazione dell'attuale destinazione a giardino verde privato. L'area non è percepibile dalla breve distanza, inoltre risulta esterna dall'abitato, in considerazione del dislivello, della presenza di ostacoli visivi e di vegetazione spontanea (ambiti boscati), l'impatto visivo di conseguenza è nullo

INDIVIDUAZIONE POSSIBILI INTERVENTI DI MITIGAZIONE

Interventi a verde di mascheramento visivo delle opere	NO
Interventi a verde di inserimento paesistico e di riqualificazione ambientale	NO

D. VERIFICA DI ADEGUAMENTO DELLA VAR.54 PRGC AL PPR_FVG

Ai sensi della LR 5/2007 art.75

Art. 57 ter (*Conformazione o adeguamento degli strumenti urbanistici al PPR*)(1)(3)

1. I Comuni conformano o adeguano i propri strumenti urbanistici alle previsioni del PPR, ai sensi dell' articolo 145, comma 4, del decreto legislativo 42/2004, secondo le procedure disciplinate dalla normativa regionale in materia di urbanistica, entro i termini e con le modalità stabiliti dal PPR. I predetti termini sono rideterminati in applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 103 della legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi).

(4)

2. La partecipazione degli organi ministeriali al procedimento di conformazione o adeguamento è disciplinata dal PPR.

Note:

1Articolo aggiunto da art. 29, comma 1, L. R. 29/2017

2Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 3, L. R. 6/2019

3Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 14/2020

4Parole soppresse al comma 1 da art. 5, comma 5, L. R. 22/2020

Art. 57 quater (*Attuazione delle attività di conformazione o di adeguamento al PPR*)(1)

1. La conformazione degli strumenti urbanistici generali alle previsioni del PPR riguarda l'intero territorio comunale ovvero, nei casi dei parchi naturali regionali, i territori di competenza. La conformazione degli strumenti urbanistici e dei piani richiede:

a) il perseguimento degli obiettivi statutari e strategici del PPR, dei relativi obiettivi di qualità mediante il recepimento degli indirizzi e l'applicazione delle direttive a essi relative;

b) il recepimento delle prescrizioni d'uso relative ai beni paesaggistici di cui all' articolo 134 del decreto legislativo 42/2004 ;

c) la perimetrazione delle aree che erano delimitate come zone A e B dagli strumenti urbanistici alla data del 6 settembre 1985;

d) il recepimento delle misure di salvaguardia e utilizzazione relative agli ulteriori contesti di cui all' articolo 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 42/2004 .

2. Sono oggetto di conformazione:

a) gli strumenti urbanistici generali comunali di nuova formazione;

b) le varianti generali agli strumenti urbanistici generali comunali vigenti;

c) i piani regionali di conservazione e sviluppo (PCS) dei parchi regionali e le loro varianti.

3. L'adeguamento degli strumenti urbanistici e dei piani al PPR richiede:

a) la coerenza con gli obiettivi statutari e con i relativi obiettivi di qualità, con gli indirizzi e con le direttive relative ai beni paesaggistici interessati;

b) il recepimento delle prescrizioni d'uso relative ai beni paesaggistici di cui all' articolo 134 del decreto legislativo 42/2004 ;

c) il recepimento delle misure di salvaguardia e utilizzazione relative agli ulteriori contesti di cui all'articolo. 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 42/2004 .

4. Sono oggetto di adeguamento gli strumenti urbanistici comunali e varianti interessanti porzioni del territorio comunale.

5. Sino alla concessione dei contributi regionali per la conformazione ai sensi dell' articolo 5, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 25 (Legge di stabilità 2020), e comunque sino al 31 dicembre 2023, le varianti generali di cui al comma 2, lettera b), possono essere oggetto di mero adeguamento al PPR.

6. Con il regolamento regionale di cui all'articolo 61, comma 5, lettera c), previa condivisione con il

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono dettate disposizioni procedurali e applicative per:

- a)** l'attivazione di un tavolo tecnico per approfondire la documentazione tecnica trasmessa dall'ente proponente;
- b)** l'organizzazione e il funzionamento della conferenza di servizi di cui all'articolo 14, commi da 1 a 7, delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del PPR;
- c)** l'acquisizione del parere del competente organo ministeriale di cui all'articolo 14, comma 8, delle NTA del PPR;
- d)** il coordinamento del PPR con altri strumenti di pianificazione, programmi e regolamenti aventi effetto sul paesaggio.

7. Ai fini della verifica di cui all' articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004 , i Comuni trasmettono gli strumenti urbanistici generali comunali di cui al comma 2, lettere a) e b), conformati al PPR e approvati, alla Regione e al competente organo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. La Regione, nella fase di controllo finalizzata alla conferma di esecutività dei predetti strumenti urbanistici, acquisisce l'esito della verifica da parte del competente organo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Nel caso di strumenti urbanistici comunali di cui al comma 4 approvati successivamente alla conformazione degli strumenti urbanistici generali comunali è richiesta al competente organo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo la verifica confermativa delle eventuali semplificazioni di cui all' articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004 , già in essere.

8. Per la concessione dei contributi agli enti interessati si applicano le disposizioni di cui all' articolo 4 bis della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28 (Agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), così come modificato dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022).

Note:

1Articolo aggiunto da art. 5, comma 4, L. R. 15/2020

La presente variante risulta essere soggetta alla procedura di adeguamento al PPR_FVG, (seguendo comunque l'iter già definito dagli strumenti urbanistici comunali) atto a confermare la compatibilità delle previsioni urbanistiche con il PPR, pertanto il PTI dovrà essere coerente e rispettoso di:

- indirizzi i quali indicano i criteri per l'integrazione del paesaggio nelle politiche di governo del territorio, rivolti alla pianificazione territoriale, urbanistica e settoriale;
- direttive le quali definiscono modi e condizioni idonei a garantire la realizzazione degli obiettivi generali e specifici del PPR negli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione;
- prescrizioni d'uso riguardano i beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del Codice e sono volte a regolare gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite. Contengono norme vincolanti, immediatamente cogenti e prevalenti sulle disposizioni incompatibili di ogni strumento vigente di pianificazione o di programmazione.

Da l'analisi delle prescrizioni del PPR circa gli interventi non consentiti e gli interventi previsti dalle norme di zona del PRGC si può asserire che il vincolo paesaggistico di PPR interessante il territorio comunale di S.Giorgio di Nogaro attiene:

ART. 23 FIUMI, TORRENTI, CORSI D'ACQUA

Coerenza con indirizzi, direttive e destinazioni d'uso per Art. 23 - Fiumi, Torrenti, Corsi d'acqua.

INDIRIZZI:

a) salvaguardare e valorizzare i caratteri morfologici, storico-insediativi, percettivi e identitari dei paesaggi dell'acqua al fine di contrastare la tendenza alla loro frammentazione, riduzione e eliminazione progressiva;

b) limitare e ridurre le trasformazioni degli alvei e delle sponde e l'artificializzazione del reticolo idrografico;

c) conservare e incrementare gli elementi di naturalità delle componenti idrologiche riducendo i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi fluviali, promuovendo l'inclusione degli stessi nella rete ecologica regionale e locale quali elementi di connessione;

d) garantire l'accessibilità e la fruibilità del reticolo idrografico dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua anche attraverso interventi di promozione della mobilità lenta, ove compatibile con le esigenze di tutela degli habitat e degli ecosistemi ripariali;

e) salvaguardare e valorizzare i servizi ecosistemici offerti dagli ambienti fluviali, anche migliorando la qualità delle formazioni vegetali ripariali e dei loro livelli di maturità, complessità strutturale e continuità longitudinale e trasversale ai corsi d'acqua (mantenimento del continuum fluviale), nonché gli elementi naturali che connotano il paesaggio fluviale;

f) tutelare e valorizzare le rogge ed i canali artificiali di impianto storico, gli edifici ed i manufatti di interesse storico culturale connessi al paesaggio fluviale considerando sia i beni già individuati nel Quadro conoscitivo che nella rete regionale dei beni culturali che gli ulteriori beni e valori riconosciuti con la pianificazione settoriale, territoriale ed urbanistica;

g) ridurre la pressione insediativa sugli ecosistemi fluviali attraverso piani attuativi o progetti di sottrazione dei detrattori di qualità paesaggistica, interventi di bonifica ambientale e riqualificazione/rinaturalizzazione dei paesaggi degradati, individuati con la pianificazione settoriale, territoriale e urbanistica;

IN TUTTI I PUNTI DI VARIANTE ZONIZZATIVA E NORMATIVA VIENE GARANTITA LA SALVAGUARDIA DI CUI AL PUNTO a)

NESSUNO DEI PUNTI DI VARIANTE ZONIZZATIVA E NORMATIVA HA INTERESSE SUI PUNTI DA b)-g)

DIRETTIVE:

a) ai fini del perseguimento dell'indirizzo di cui al comma 6, lettera a), gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione prevedono, anche nel rispetto delle previsioni e dei vincoli imposti dal Piani di assetto idrogeologico:

i. la salvaguardia della funzionalità ecologica e idraulica e della morfologia fluviale naturale

(rami intrecciati, terrazzi fluviali, meandri, alvei pensili, isole vegetate) attraverso il mantenimento o ripristino di condizioni di naturalità, libera dinamica e connettività ecologica prevedendo interventi di riqualificazione fluviale e di superamento delle barriere che interrompono il continuum fluviale;

ii. la riqualificazione e incremento delle formazioni arboree igrofile e golenali con gestione della vegetazione fluviale che concili elementi di conservazione della biodiversità (qualità, maturità, complessità strutturale, continuità longitudinale e trasversale) con i requisiti di funzionalità fluviale, intervenendo prioritariamente sulla vegetazione invasiva alloctona;

iii. l'individuazione degli insediamenti storici originari riconducibili ai morfotipi di cui all'articolo 17, fondati su corsi d'acqua e la definizione di norme volte alla salvaguardia, valorizzazione e recupero degli elementi percepibili ed espressivi delle relazioni fra il corso d'acqua e le attività antropiche;

iv. l'individuazione degli edifici di rilevanza storico-culturale (es: mulini, idrovore, etc.), dei manufatti (es: lavatoi) nonché degli elementi architettonici, dei materiali (es: rivestimenti lapidei tradizionali, acciottolati) e delle eventuali attrezzature tecnologiche (es: macchine idrauliche, bilance da pesca) che li caratterizzano; per questi edifici sono ammessi unicamente interventi di recupero edilizio, mentre per gli altri manufatti, elementi e materiali interventi di conservazione e valorizzazione, fatti salvi gli interventi connessi alla funzionalità idraulica degli edifici e dei manufatti stessi;

v. l'individuazione di punti panoramici, alti morfologici, terrazzi fluviali che permettono la percezione di ampie parti dei paesaggi fluviali e la definizione di norme volte alla loro salvaguardia, valorizzazione e riduzione degli elementi detrattori;

vi. la delimitazione delle seguenti aree all'interno delle quali gli interventi specificati al successivo comma 8, lettera d), sono soggetti all'applicazione dell'articolo 143, comma 4, lettera a), in relazione al grado di compromissione dei luoghi e a condizione che lo strumento urbanistico definisca norme dettagliate per la conformazione degli interventi, con attenzione alle visuali da e verso il corso d'acqua tutelato, alla copertura vegetale o a eventuali interventi di mitigazione:

1. aree a rischio idrogeologico, ai sensi del regio decreto 3267/1923 e della Sezione II della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);

2. aree urbanizzate come individuate nella "Carta uso del suolo della Rete ecologica locale", e ad eccezione di una fascia di profondità di 50 metri dalla sponda o dall'argine, le parti del territorio già trasformate e destinate a:

i. insediamenti industriali ed artigianali;

ii. insediamenti di attrezzature commerciali;

iii. servizi e attrezzature collettive;

vii. il recepimento e la delimitazione delle aree gravemente compromesse e degradate e fra queste quelle gravemente compromesse e degradate ai sensi degli articoli 33 e 34;

b) ai fini del perseguimento dell'indirizzo di cui al comma 6, lettera b), gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione prevedono, tenuto conto delle informazioni contenute nel Quadro conoscitivo, interventi di riqualificazione e rinaturazione volti a:

i) individuare le zone di criticità paesaggistiche ed ecosistemiche ove prevedere interventi di riqualificazione, con particolare riferimento alle aree interessate da processi di erosione e artificializzazione delle sponde nonché alterazione delle componenti vegetazionali del paesaggio fluviale, anche in relazione al ripristino della connettività ecologica e alla salvaguardia delle zone tampone a tutela delle aree protette secondo gli indirizzi e le direttive formulati per gli ecotopi della rete ecologica nelle schede d'ambito di paesaggio; la rete ecologica locale è individuata con l'applicazione delle metodologie di cui al "Vademecum Rete Ecologica Locale";

ii) riconoscere le aree caratterizzate dalla presenza di valori ecosistemici e paesaggistici, di testimonianza storico-culturale, nelle quali escludere impianti e interventi di trasformazione edilizia e infrastrutturale;

iii) potenziare la connessione e la connettività ecologica dalla sorgente alla foce del corso d'acqua, con particolare attenzione alla riqualificazione della vegetazione ripariale, alla rete idrografica minore intercettata entro le fasce di tutela, incluso il reticolo scolante delle bonifiche;

c) ai fini del perseguimento dell'indirizzo di cui al comma 6, lettera c), gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione:

i) individuano le componenti idrogeologiche per le quali è possibile ripristinare le funzioni di connettività ecologica a scala regionale e locale, secondo le indicazioni della rete ecologica regionale e includendole nella rete ecologica locale; la rete ecologica locale è individuata con l'applicazione delle metodologie di cui al "Vademecum Rete Ecologica Locale";

d) ai fini del perseguimento dell'indirizzo di cui al comma 6, lettera d), gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione individuano le componenti della mobilità lenta di livello locale quali modalità di accesso e fruizione pubblica del paesaggio fluviale come di seguito:

i) utilizzare, laddove possibile, le strade bianche, vicinali e interpoderali, e la sentieristica già esistente;

ii) i nuovi percorsi di mobilità lenta in aree sensibili ambientali sono improntati a criteri di riduzione di impatto degli stessi;

iii) gli attraversamenti dei corsi d'acqua sono preferibilmente localizzati sui o in corrispondenza dei ponti esistenti, ove vanno ricavati possibilmente percorsi ciclopedonali riservati;

iv) la realizzazione di ogni infrastruttura della mobilità lenta è improntata a criteri di essenzialità e di integrazione nel contesto, privilegiando elementi di basso impatto paesaggistico, realizzati in materiali coerenti con i siti attraversati;

v) gli interventi di manutenzione dei tracciati esistenti e di realizzazione di nuovi percorsi sono realizzati avendo riguardo alla cura della vegetazione ripariale e al mantenimento e ripristino dei varchi visuali verso il corso d'acqua;

e) ai fini del perseguimento dell'indirizzo di cui al comma 6, lettera e), gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione:

i) individuano le aree caratterizzate dalla presenza di vegetazione ripariale di pregio, quali ad esempio le boscaglie a galleria di pioppo italico, le ontanete a *Alnus glutinosa* e cespuglieti e boscaglie di *Salix* spp. e definiscono norme volte alla loro salvaguardia, valorizzazione e riduzione degli elementi detrattori;

ii) individuano gli elementi vegetazionali semi-naturali o di origine antropica e le loro formazioni, quali ad esempio filari di salici capitozzati, ontani o di altre specie igrofile, e definiscono norme volte alla loro salvaguardia, valorizzazione e potenziamento;

iii) individuano gli elementi naturali di tipo idrogeomorfologico, che connotano il paesaggio fluviale, quali ad esempio forre, salti d'acqua, gole, rapide, cascate, meandri, meandri abbandonati, sorgenti, risorgive e fontanili e definiscono norme volte alla loro salvaguardia, valorizzazione e riduzione degli elementi detrattori;

iv) individuano le aree del paesaggio fluviale degradate dalla presenza di vegetazione alloctona, quali ad esempio la *amorpha fruticosa* e la *reynoutria japonica*, e definiscono norme regolamentari per il loro contenimento ed eradicazione;

f) ai fini del perseguimento dell'indirizzo di cui al comma 6, lettera f), gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione:

i) individuano le rogge e i canali artificiali di impianto storico;

ii) individuano gli edifici di rilevanza storico-culturale connessi al paesaggio fluviale (quali ad esempio mulini, battiferri ed opifici idraulici in genere, idrovore, opere di derivazione e di regimazione, salti di fondo), i manufatti (quali ad esempio lavatoi, ponticelli, manufatti per l'utilizzo dell'acqua a scopo ornamentale, bilance da pesca) nonché definiscono abachi degli elementi architettonici, dei materiali (quali ad esempio rivestimenti lapidei tradizionali, acciottolati, calcestruzzo originario con poco legante e granulometria grossa) e delle attrezzature tecnologiche (es: macchine idrauliche) che li caratterizzano; definiscono norme per il recupero edilizio degli edifici e dei manufatti e per la conservazione, valorizzazione e riproposizione degli elementi architettonici e dei materiali;

iii) prevedono, in caso di nuova edificazione lungo le sponde del corso d'acqua, la limitazione delle altezze in coerenza con quelle degli edifici di tipologia tradizionale esistenti;

g) ai fini del perseguimento dell'indirizzo di cui al comma 6, lettera g), gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione:

i) sono improntati all'obiettivo dell'azzeramento del consumo di suolo definito a

livello europeo già con la "Strategia tematica per la protezione del suolo del 2006";

ii) recepiscono, specificano e delimitano le aree compromesse o degradate, e fra queste quelle gravemente compromesse e degradate ai sensi dell'articolo 143, comma 4, lett. b) del Codice e propongono interventi volti al recupero ed alla riqualificazione, promuovendo l'utilizzo di metodi e tecniche orientati alla tutela del paesaggio e alla sostenibilità ambientale, con le modalità di cui agli articoli 33 e 34. Contestualmente individuano ove possibile aree esterne alle zone sottoposte a tutela, dove delocalizzare, arretrare, accorpare o densificare i volumi ricadenti in dette zone in quanto incompatibili con le caratteristiche paesaggistiche delle stesse e i relativi obiettivi di tutela paesaggistica;

iii) individuano gli insediamenti produttivi dismessi diversi rispetto a quelli indicati al punto ii) e definiscono norme per il loro recupero o riconversione ad altri usi, salvaguardando il rapporto con il corso d'acqua.

LA VARIANTE ZONIZZATIVA E NORMATIVA NON ALTERA LA FUNZIONE ATTUALE DEI CORSI D'ACQUA, NE PER GLI ASPETTI IDROGEOLOGICI, NE PER LA FUNZIONALITÀ ECOLOGICA E IDRAULICA E DELLA MORFOLOGIA FLUVIALE NATURALE, NE PER ULTERIORI ASPETTI ELENCATI, QUINDI SIA PER IL CONTENUTO DELLE VARIAZIONI INTRODOTTE, SIA PER L'AMPIEZZA E LA SCALA DELLE VARIAZIONI, LA VARIANTE NON APPARE ESSERE IN CONTRASTO CON LE DIRETTIVE

PRESCRIZIONI D'USO:

a) Non sono ammissibili:

1) interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione che alterino la morfologia fluviale (ad es: rami intrecciati, terrazzi fluviali, meandri, alvei pensili, isole vegetate) fermo restando quanto disposto alla lettera b), punto 2 del presente comma 8;

2) interventi e opere che determinino una riduzione dello stato di conservazione di habitat Natura 2000 o di habitat di interesse conservazionistico così come individuati negli strumenti previsti dall'articolo 42, comma 6, ad esclusione degli interventi di cui al presente comma 8, lettera b), punto 2), e lettera c), punto 7, effettuati al di sotto del livello idrico trentennale (Qc30) da amministrazione pubbliche preposte alla tutela dell'incolumità pubblica e della manutenzione idraulica degli alvei;

3) interventi che alterino gli elementi propri dello skyline identitario di ampi alvei fluviali, quali ad es. i fiumi Tagliamento, Fella e Isonzo fermo restando quanto disposto alla lettera b), punto 2), e alla lettera c), punto 7) del presente comma 8;

4) interventi che occludano le visuali panoramiche che si aprono dai tracciati e dai belvedere accessibili al pubblico, riconosciuti dagli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica in sede di adeguamento o recepimento al PPR, o che occludano la vista dal corso d'acqua dei beni culturali individuati nel Quadro Conoscitivo e che si collocano all'interno delle fasce di rispetto;

5) l'insediamento di nuovi impianti per il trattamento dei materiali provenienti da attività estrattiva, fatta eccezione per le aree di cava già individuate dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del PPR, compatibili con gli aspetti ecologici e paesaggistici dei luoghi,

nonché per l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei mediante estrazione e asportazione di materiale litoide;

6) la realizzazione di nuove darsene negli ecotopi con funzione di core area della rete ecologica regionale, con eccezione per gli interventi previsti nei piani di conservazione e sviluppo delle riserve e nei piani di gestione dei siti di Natura 2000;

7) l'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade panoramiche;

8) la realizzazione di tipologie di recinzioni in alveo che riducano l'accessibilità del corso d'acqua e la possibilità di spostamento della fauna, nonché trasformazioni del suolo che comportino l'aumento della superficie impermeabile in alveo; sono ammissibili, per le attività agricole esistenti, le tipologie di recinzioni eseguite in legno e prive di elementi fondazionali o con elementi vegetazionali autoctoni;

9) la trasformazione profonda dei suoli, movimento di terre, e qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno ad es. terrazzi fluviali, meandri, isole vegetate, fatti salvi gli interventi di manutenzione degli alvei mediante l'asporto del materiale litoide di cui all'articolo 21 della legge regionale 11/2015 e fermo restando quanto disposto alla lettera b), punto 2), e alla lettera c), punto 7;

10) sino all'emanazione dei provvedimenti regionali attuativi delle Linee guida di cui al decreto ministeriale 10.09.2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), e fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adeguati e conformati al PPR, la realizzazione e l'ampliamento di impianti per la produzione di energia nelle "aree non idonee" di seguito elencate:

i) siti inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell'Unesco

ii) rete natura 2000

iii) geositi;

iv) interventi non ammessi dal Piano tutela acque;

11) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra, ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;

12) l'intubazione dei corsi d'acqua sotto fatta eccezione per tratti strettamente necessari per la realizzazione di attraversamenti o l'adeguamento di intersezioni stradali; sono fatti salvi i tratti già intubati con autorizzazione alla data di entrata in vigore del PPR;

13) la realizzazione di nuove discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui all'articolo 4 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle

discariche di rifiuti), successivamente all'adozione del PPR;

NESSUNO DEI PUNTI DI VARIANTE ZONIZZATIVA E NORMATIVA PREVEDE GLI INTERVENTI NON AMMISSIBILI DI CUI ALLA LETTERA a)

b) Sono ammissibili con autorizzazione paesaggistica, fermi restando tutti i casi di non ammissibilità elencati alla precedente lettera a), i seguenti interventi che devono conformarsi alle seguenti prescrizioni:

1) interventi urbanistici edilizi che:

a) garantiscono il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie ecocompatibili; l'inserimento nel contesto paesaggistico è valutato secondo i principi di coerenza paesaggistica; nel territorio urbanizzato, l'inserimento nel contesto paesaggistico può avvenire anche creando un nuovo paesaggio che è valutato sulla base dei criteri di qualità paesaggistica di cui all'articolo 20, commi 10 e 11;

b) non interrompano la continuità del corso d'acqua e assicurino nel contempo l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono visibilità, fruibilità e accessibilità del corso d'acqua;

c) incentivino la fruizione pubblica del bene attraverso la riqualificazione ed il ripristino di percorsi pedonali abbandonati e/o la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, garantendo comunque la permeabilità degli stessi;

d) non compromettano i coni visivi da e verso il territorio circostante;

2) le sistemazioni idrauliche e opere di difesa che tengano conto degli assetti ecologici e paesaggistici dei luoghi e garantiscano attraverso la qualità progettuale il minor impatto visivo possibile, nonché le sistemazioni e le opere che utilizzino materiali e tecnologie della ingegneria naturalistica;

3) la realizzazione, nelle aree diverse rispetto a quelle di cui al comma 7, lettera b), punto ii), di nuove attività estrattive in conformità alle disposizioni della legge regionale 12/2016 o, se approvato, al Piano regionale delle attività estrattive, compatibili con gli aspetti ecologici e paesaggistici dei luoghi;

4) la realizzazione di impianti per la produzione di energia idroelettrica compatibili con gli aspetti ecologici e paesaggistici dei luoghi.

5) le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete (pubbliche o di interesse pubblico) a condizione che il tracciato dell'infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici, ecosistemici dell'area fluviale e garantisca, attraverso la qualità progettuale e le più moderne tecnologie di realizzazione, il minor impatto visivo possibile, fatta eccezione per le opere pubbliche o di interesse pubblico che prevedono adeguate misure compensative o mitigative;

6) la realizzazione di nuovi tracciati viari lungo il corso d'acqua della viabilità primaria individuata nella cartografia delle infrastrutture e della mobilità lenta; al fine di garantire la sicurezza delle ciclovie della Rete delle ciclovie di interesse regionale (ReCIR), sono ammesse pavimentazioni flessibili correttamente inserite nel contesto;

7) l'adeguamento dei ponti, muri di contenimento e altri manufatti di pertinenza stradale, realizzati in pietra o espressione delle tecniche costruttive del passato, attraverso un approccio di conservazione dei medesimi manufatti e materiali;

8) l'individuazione di specifiche aree per lo svolgimento di attività sportive particolari quali motocross e ciclocross, scelte fra quelle compromesse e degradate per cause antropiche, assicurando il rispetto e, laddove possibile, il ripristino della vegetazione riparia, con esclusione delle aree core della rete ecologica;

NESSUNO DEI PUNTI DI VARIANTE ZONIZZATIVA E NORMATIVA HA INTERESSE PER GLI INTERVENTI AMMISSIBILI SOTTOPOSTI AD AUTORIZZAZIONE DI CUI ALLA LETTERA b)

c) Sono ammessi i seguenti interventi per i quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica, in applicazione dell'articolo 149 del Codice, ad integrazione delle fattispecie previste negli Accordi Stato Regione di semplificazione e nel D.P.R. 31/2017:

1) realizzazione di percorsi per la mobilità lenta su viabilità esistente, e manutenzione di strade locali e vicinali a fondo naturale, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio;

2) rimozione di tutti gli elementi artificiali estranei all'alveo, che ostacolano il naturale decorso delle acque;

3) ricostituzione della continuità ecologica del corso d'acqua attraverso opere di rinaturalizzazione dei tratti artificializzati;

4) ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti, che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico;

5) realizzazione di strutture facilmente rimovibili di piccole dimensioni per attività connesse al tempo libero ovvero funzionali allo svolgimento di attività didattiche, realizzate in materiali ecocompatibili, che non compromettano i caratteri dei luoghi, non comportino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e l'aumento di superficie impermeabile, prevedendo idonee opere di mitigazione degli impatti;

6) rimozione di opere di intubamento totale o parziale di un corso d'acqua;

7) interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque e che non comportino alterazioni permanenti della visione d'insieme della morfologia del corso d'acqua; interventi di manutenzione e ripristino funzionale dei sistemi di scolo e smaltimento delle acque e delle opere idrauliche in alveo;

8) per le cave a cielo aperto e di versante, esistenti alla data di adozione del PPR, per le quali sia stata rilasciata l'autorizzazione paesaggistica e siano in atto gli interventi di rinaturalizzazione anche per fasi, all'interno del perimetro minerario, in conformità ai provvedimenti di autorizzazione all'attività estrattiva, sono ammessi:

- i. riposizionamenti di tramogge, nastri trasportatori, gruppi di frantumazione e vagliatura, impianti di lavaggio, centrali di compressione, tettoie, pensiline e vasche per lo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati prive di opere di fondazione;
- ii. impianti per la raccolta e il trattamento delle acque, superficiali e di processo, purché totalmente interrate o superfici in pianta inferiori ai 100 metri quadri;
- iii. realizzazione di piazzali e percorsi carrabili con finitura non asfaltata, all'interno dell'area di cava, di superficie inferiore a 2.500 metri quadri, in zone già destinate a piazzale o a viabilità nel progetto approvato;
- iv. riposizionamento di baraccature di servizio, con o senza opere di fondazione, già previste nel progetto autorizzato;
- v. nuove baraccature di servizio con superficie complessiva inferiore a 100 metri quadri;
- vi. strutture di stoccaggio dei carburanti, lubrificanti, oli esausti e per il deposito temporaneo dei rifiuti speciali con superficie complessiva inferiore a 100 metri quadri, previa autorizzazione da parte dell'amministrazione competente;
- vii. strutture per la sicurezza dei cantieri: in particolare, reti di contenimento e paramassi, guardrails, cancelli, recinzioni;

NESSUNO DEI PUNTI DI VARIANTE ZONIZZATIVA E NORMATIVA HA INTERESSE PER GLI INTERVENTI AMMISSIBILI ESCLUSI DA AUTORIZZAZIONE DI CUI ALLA LETTERA c)

d) in attuazione dell'articolo 143, comma 4, lettera a), del Codice, per gli strumenti urbanistici adeguati o conformi al PPR, non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, ma possono avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del PPR e dello strumento urbanistico adeguato al PPR:

- a. demolizioni di strutture in aree a rischio idrogeologico, ai sensi del Regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordino e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) e della Sezione II della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali),
- b. interventi nelle aree urbanizzate come individuate nella "Carta uso del suolo della Rete ecologica regionale", di rinaturalizzazione di suoli impermeabili e di riconversione di superfici cementate, asfaltate o comunque impermeabili in superfici permeabili;
- c. negli insediamenti industriali ed artigianali, delimitati e disciplinati ai sensi del comma 7, lettera a) punto vi) e con esclusione degli immobili di interesse storico-architettonico o

storico-testimoniale, dell'edilizia rurale tradizionale e delle testimonianze dell'archeologia industriale, gli interventi di cui ai punti B.5, B.6, B.7, B.8, B.10, B.15, B. 19, B.20, dell'Allegato B del D.P.R. 31/2017;

d. negli insediamenti di attrezzature commerciali, delimitati e disciplinati ai sensi del comma 7, lettera a) punto vi), gli interventi di cui ai punti B.5, B.6, B.8, B.12, B.15 dell'Allegato B del D.P.R. 31/2017;

e. negli insediamenti di servizi e attrezzature collettive, delimitati e disciplinati ai sensi del comma 7, lettera a) punto vi) e con esclusione di quanto previsto all'articolo 10, comma 4, lettere f) e g) del Codice, gli interventi di cui ai punti B.12, B.15, B.21, B.23, B.25, B.26 dell'Allegato B del D.P.R. 31/2017;

f. interventi di potenziamento della rete della mobilità lenta su tratti già esistenti di strade locali, strade vicinali, sentieri, itinerari ciclopeditoni, oppure attraverso l'utilizzo di infrastrutture esistenti dismesse (quali ex ferrovie, argini, alzaie e ripe di fiumi, tronchi stradali dismessi);

g. interventi previsti dai contratti di fiume di cui all'articolo 52, condivisi dal Ministero e dalla Regione;

e) in attuazione dell'articolo 143, comma 4, lettera b), per gli strumenti urbanistici adeguati o conformi al PPR che hanno individuato le aree gravemente compromesse e degradate di cui all'articolo 34, non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica i seguenti interventi:

a) rinaturalizzazione nelle aree già destinate ad insediamenti produttivi inutilizzati o sottoutilizzati;

b) ripristino del sistema di alberature, dei fossi e dei bordi lungo gli assi di grande viabilità storica alterati da insediamenti commerciali e produttivi.

NESSUNO DEI PUNTI DI VARIANTE ZONIZZATIVA HA INTERESSE PER GLI INTERVENTI AMMISSIBILI ESCLUSI DA AUTORIZZAZIONE DI CUI ALLA LETTERA d)

CONCLUSIONI

LE DESTINAZIONI D'USO E GLI INTERVENTI PREVISTE DALLA VARIANTE ZONIZZATIVA E NORMATIVA NON RISULTANO IN CONTRASTO CON: INDIRIZZI, DIRETTIVE, PRESCRIZIONI D'USO DI CUI ALL'ART. 23 DEL PPR-FVG

LE DESTINAZIONI D'USO E GLI INTERVENTI PREVISTE DALLA VARIANTE ZONIZZATIVA E NORMATIVA NON VANNO AD INTERSECCARE ELEMENTI DELLE RETI (BENI CULTURALI, ECOLOGICA E MOBILITA' LENTA) E NON PREGIUDICANO L'ATTUAZIONE DEL PPR_FVG PER QUANTO ATTIENE LA PARTE STRATEGICA

Alla luce di quanto sopra espresso, si può dichiarare che la Variante n. 54 al PRGC del Comune di S.Giorgio di Nogaro **risulta in coerenza** con indirizzi, direttive e destinazioni d'uso previsti dal vigente Piano Paesaggistico Regionale - PPR.